

## Relazione Illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo è volto a recepire la direttiva UE (2019/882) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

La delega per l'attuazione della direttiva è prevista dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. La direttiva è indicata al n. 17 dell'Allegato A.

La direttiva (UE) 2019/882 è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (7 giugno 2019) e prevede quale termine di recepimento per gli Stati membri il 28 giugno 2022. L'art 31 della direttiva stabilisce che entro il 28 giugno 2022, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Tali disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 28 giugno 2025.

La direttiva ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione a livello comunitario delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi (tra cui, i servizi di comunicazione elettronica, di trasporto passeggeri, di commercio elettronico, di accesso ai contenuti audiovisivi), in particolare eliminando e prevenendo gli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili derivanti dall'eterogeneità dei requisiti di accessibilità negli Stati membri. In questo modo ci si aspetta un aumento della disponibilità di prodotti e servizi accessibili nel mercato interno ed il miglioramento dell'accessibilità delle pertinenti informazioni.

Tramite l'accessibilità dei prodotti e i servizi si persegue lo scopo ultimo di rendere la società più inclusiva e facilitare la vita indipendente delle persone con disabilità che vengono definite, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) adottata il 13 dicembre 2006, come *“coloro che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”*.

La direttiva inoltre promuove la piena ed effettiva parità di partecipazione migliorando l'accesso ai prodotti e servizi generici che grazie alla loro progettazione iniziale o al loro successivo adattamento rispondono alle esigenze specifiche delle persone con disabilità.



Il presente decreto di recepimento si compone di n. 26 articoli e n. 5 allegati

**L'articolo 1** definisce l'ambito di applicazione del provvedimento (comma 1), indicando dettagliatamente i prodotti immessi nel mercato (comma 2) ed i servizi (comma 3) ai quali si applica la normativa, specificandone altresì la data di decorrenza (28 giugno 2025), nonché i casi di esclusione (comma 5).

**L'articolo 2** indica le definizioni che si applicano al presente decreto, in conformità a quelle contenute nella direttiva.

**L'articolo 3** contempla i requisiti di accessibilità che devono avere i prodotti ed i servizi immessi nel mercato, rimandando all'allegato I per quanto concerne il merito dei requisiti. Al comma 3 si prevede che le "microimprese" che forniscono servizi sono esentate dall'osservanza dei requisiti di accessibilità da qualsiasi obbligo relativo al rispetto di detti requisiti. Per la definizione di microimpresa si rimanda all'articolo 2, lettera bb): *"un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro"*.

Sono sottoposti all'applicazione della direttiva i cc.dd. "operatori economici" ossia il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il fornitore di servizi.

**L'articolo 4** precisa che i servizi di trasporto si considerano conformi ai requisiti di accessibilità ove rispettino i requisiti di cui ai regolamenti comunitari vigenti, Ove tuttavia il presente decreto preveda requisiti supplementari, i servizi vi si devono adeguare.

**L'articolo 5** afferma il principio della libera circolazione dei prodotti e dei servizi che rispettano i requisiti di accessibilità, secondo il presente decreto di recepimento.

All'**articolo 6** sono elencati gli obblighi dei fabbricanti in relazione ai requisiti (comma 1), alla documentazione tecnica di conformità (comma 2), nonché alle istruzioni e informazioni da fornire ai consumatori e agli utenti finali (comma 7). Inoltre ai commi 8 e 9 è previsto un obbligo di comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico e alle autorità di vigilanza degli Stati membri in cui è stato immesso il prodotto, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, e di tenuta di un registro dei prodotti non conformi e dei relativi reclami. Il Ministero dello Sviluppo Economico può richiedere ai fabbricanti, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto.

**Gli articoli 7, 8, e 9** disciplinano gli obblighi che gravano rispettivamente sui rappresentanti autorizzati, sugli importatori e sui distributori.

In base **all'articolo 7** il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante.



**L'articolo 8** prescrive agli importatori di immettere sul mercato solo prodotti conformi. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori devono verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità, abbia redatto la documentazione tecnica e che il prodotto rechi il marchio CE e sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 6.

L'importatore, se ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

**L'articolo 9** disciplina gli obblighi dei distributori. Prima di immettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui, rispettivamente, all'articolo 6 e all'articolo 8 (comma 1). Il distributore, se ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore e il Ministero dello Sviluppo Economico (comma 2).

Il distributore che accerta, o ha motivo di ritenere che un prodotto che ha reso disponibile sul mercato non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili ai sensi del presente decreto, si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, il distributore ne informa immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, specificando i requisiti rispetto ai quali il prodotto non è conforme e le misure correttive adottate (comma 4)

**L'articolo 10** estende agli importatori e ai distributori gli obblighi previsti per i fabbricanti nei casi in cui immettano un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d'impresa oppure modifichino un prodotto già immesso sul mercato.

**L'articolo 11** identifica gli operatori economici quali soggetti indicati dagli artt. da 6 a 9 ossia il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore (comma 1). Sono tenuti ad indicare all'autorità di vigilanza, che ne faccia richiesta, ogni altro operatore che abbia fornito loro un prodotto ovvero altro operatore economico cui essi abbiano fornito il prodotto.

**L'articolo 12** introduce gli obblighi dei fornitori di servizi. I fornitori di servizi si assicurano di progettare e fornire servizi in conformità dei requisiti di accessibilità di



cui all'articolo 3 e preparano le informazioni necessarie in conformità dell'allegato IV indicando le modalità con le quali sono soddisfatti requisiti di accessibilità.

Qualora il servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità, i fornitori di servizi ne informano immediatamente l'AGID indicando, in particolare, i requisiti rispetto ai quali il servizio non è conforme e le misure correttive adottate (comma 4)

**L'articolo 13** reca una clausola di salvaguardia in caso di modifica sostanziale (co. 1 lett. a) e onere sproporzionato (co. 1, lett. b). Tale clausola di salvaguardia si applica alle PMI (piccole-medie imprese), ossia quelle che *"occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro (art 2 lett. cc)*. In particolare, gli operatori economici valutano se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'art. 3 introdurrebbe una modifica fondamentale del prodotto oppure un onere sproporzionato (co.2). La valutazione di cui al comma 2 deve essere documentata e la relativa documentazione conservata per un periodo non inferiore a 5 anni (co.3). In deroga al comma 3, ed in linea con quanto previsto all'articolo 3, comma 4, per quanto concerne le microimprese che forniscono servizi, al comma 4 si prevede che le microimprese che trattano prodotti, sono escluse dall'osservanza del requisito di documentare la loro valutazione. Al comma 5 vengono indicati i casi in cui la valutazione per onere sproporzionato debba essere rinnovata, ossia: quando il servizio è modificato, quando è richiesto dall'autorità di controllo, e in ogni caso ogni 5 anni. Il comma 6 eccepisce l'impossibilità di invocare l'onere sproporzionato per quegli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici al fine di migliorare l'accessibilità. Infine, all'ultimo comma si prevede un obbligo di informazione alle autorità di vigilanza del mercato o alle autorità responsabili della conformità dei servizi competenti per quelle imprese che invocano il comma 1 per uno specifico prodotto o servizio, fatta eccezione per le microimprese.

Ai sensi dell'**articolo 14**, i prodotti e i servizi sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità del presente decreto nella misura in cui siano disciplinati da norme o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e contemplino tali requisiti.

La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili. Qualora in via eccezionale si sia fatto ricorso all'articolo 13, la dichiarazione UE di conformità attesta quali requisiti di accessibilità sono soggetti a tale eccezione (**articolo 15**)

**L'articolo 16** indica le caratteristiche della marcatura CE dei prodotti.

La sorveglianza del mercato dei prodotti spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che, qualora l'operatore economico abbia invocato l'articolo 13 del presente decreto, verifica se la valutazione di cui all'articolo 13 sia stata effettuata dall'operatore



economico; riesamina tale valutazione e i relativi risultati, compreso l'uso corretto dei criteri di cui all'allegato V e controlla la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili ( **articolo 17** )

Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti che il prodotto non rispetta i requisiti di accessibilità, richiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da esso stabilito. Il Ministero chiede all'operatore economico interessato di ritirare il prodotto dal mercato entro un termine supplementare ragionevole solo qualora l'operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine fissato dall'autorità di vigilanza del mercato, quest'ultima adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo. ( **articolo 18** ). Se all'esito della procedura di salvaguardia dell'Unione, tale misura è ritenuta ingiustificata, il Ministero dello Sviluppo Economico provvede alla revoca. Se tale misura, adottata da un altro Stato è ritenuta giustificata, il Ministero adotta le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato e ne informa la Commissione europea. ( **articolo 19** )

In caso di irregolarità formali, il Ministero dello Sviluppo Economico chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità contestata.

Se la non conformità permane, il Ministero adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato ( **articolo 20** ).

L'**articolo 21** disciplina l'attività di vigilanza in relazione alla conformità dei servizi che è affidata all'AGID che verifica la conformità dei servizi ai requisiti del presente decreto, compresa la valutazione di cui all'articolo 13; esamina i reclami riguardanti problemi di non conformità ai requisiti di accessibilità del presente decreto; verifica che l'operatore economico abbia adottato le necessarie misure correttive; procede all'accertamento degli illeciti di cui all'articolo 24 del presente decreto in relazione ai servizi.

Con linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, acquisito il parere di AGCOM per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), sono definite le procedure per l'attuazione di tale attività.

L'**articolo 22** contempla l'accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione. Per i prodotti e i servizi disciplinati dal presente decreto, conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato I sono considerati conformi agli obblighi stabiliti in atti dell'Unione, per quanto concerne l'accessibilità, salva disposizione contraria.



**L'articolo 23** dispone che la conformità alle norme armonizzate e alle specifiche tecniche, o a parti di esse, adottate ai sensi dell'articolo 14, crea una presunzione di conformità.

**L'articolo 24** contempla le sanzioni, che tengono conto dell'entità della non conformità, il numero delle unità di prodotti o servizi non conformi nonché del numero degli utenti colpiti.

Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data.

I terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025 possano continuare a essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non più di venti anni dalla loro messa in funzione.

Fermo restando l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 9 comma 1 bis della legge 9 gennaio 2004, n.4 (cd. Legge Stanca), a decorrere dal 28 giugno 2025, ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 3, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies della predetta legge. (articolo 25 Norma transitoria)

**L'articolo 25** contiene le norme transitorie e finali.

**L'articolo 26** contiene le norme delle assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per l'Italia digitale.

**L'articolo 27** contiene le disposizioni finanziarie.



## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

### ARTICOLO 1

Definisce l'ambito di applicazione del provvedimento indicando dettagliatamente i prodotti immessi nel mercato ed i servizi ai quali si applica la normativa. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ARTICOLO 2

Indica le definizioni che si applicano al presente decreto. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ARTICOLO 3

Contempla i requisiti di accessibilità che devono avere i prodotti ed i servizi immessi nel mercato. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ARTICOLO 4

Stabilisce che i servizi conformi ai requisiti sulla fornitura di informazioni accessibili e sulle informazioni sull'accessibilità previsti dai regolamenti (CE) n. 261/2004, n. 1107/2006, n. 1371/2007, n. 1177/2010 e n. 181/2011, nonché dagli atti adottati sulla base della direttiva 2008/57/CE si considerano conformi ai corrispondenti requisiti di accessibilità previsti dal presente decreto. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ARTICOLO 5

Stabilisce che la messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti o la fornitura sul territorio nazionale dei servizi conformi alle disposizioni del presente decreto non può essere impedita per motivi relativi ai requisiti di accessibilità. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ARTICOLI 6, 7, 8, 9

Disciplinano gli obblighi che gravano rispettivamente sui fabbricanti, sui loro rappresentanti autorizzati, sugli importatori e sui distributori.

Si tratta di obblighi di certificazione di conformità, di marchiatura, di conservazione di documentazione e di garanzia che sono a carico degli operatori economici e pertanto le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ARTICOLO 10

Stabilisce che l'importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d'impresa oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 è considerato fabbricante ai fini del presente decreto. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ARTICOLO 11

Detta disposizioni in merito alla identificazione degli operatori economici di cui agli articoli da 6 a 9 che deve essere fatta su richiesta delle autorità di vigilanza.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



#### **ARTICOLO 12**

Disciplina gli obblighi che gravano sui fornitori di servizi.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **ARTICOLO 13**

Introduce una clausola di esclusione dell'applicabilità della normativa sull'accessibilità, qualora sia necessaria una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio o non comporti un onere sproporzionato sugli operatori economici interessati.

La disposizione è di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **ARTICOLO 14**

Disciplina la presunzione di conformità dei prodotti e servizi.

La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **ARTICOLO 15**

Disciplina la dichiarazione UE di conformità.

La disposizione è di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **ARTICOLO 16**

Indica le caratteristiche della marcatura CE dei prodotti. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **ARTICOLI 17, 18, 19, 20, 21 (commi da 1 a 5)**

Disciplinano l'attività di vigilanza in relazione alla conformità dei prodotti e dei servizi. Le attività ivi previste sono svolte da AGID e MISE, nell'ambito di un complesso sistema di controlli e verifiche già in essere e facente parte delle competenze istituzionali delle singole autorità, con l'aggiunta delle competenze previste nel presente decreto con oneri previsti ai commi 8 degli articoli 18 e 21.

L'articolo 21, Comma 6 prevede che le funzioni di vigilanza sul rispetto dei requisiti di accessibilità dei terminali self service, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) punto 5, utilizzati per i servizi di trasporto, spettano ai soggetti pubblici che hanno affidato ovvero autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di trasporto. Per la verifica di conformità, il controllo sull'attuazione delle misure correttive ed i reclami si applicano le procedure previste dalle relative discipline di settore, senza ulteriori costi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 21, Comma 7 prevede che l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità pubblica sul proprio sito istituzionale, le informazioni relative alla identificazione delle autorità di vigilanza, i relativi ambiti di competenza e le decisioni adottate dalle stesse in ordine all'attività svolta al fine assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto e ogni altra informazione utile con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di mero aggiornamento del proprio sito internet.





#### ARTICOLO 22

Disciplina l'accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### ARTICOLO 23

Disciplina la conformità alle norme armonizzate ed alle specifiche tecniche.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### ARTICOLO 24

Introduce le sanzioni, che presentano carattere di novità rispetto al previgente sistema, introducendo nuove fattispecie sanzionatorie. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### ARTICOLO 25

Introduce le misure transitorie. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### ARTICOLO 26

Autorizza, per le finalità ivi previste, l'Agenzia per l'Italia digitale ed il Ministero dello sviluppo economico a reclutare attraverso procedure concorsuali pubbliche gestite dalla Commissione Ripam, rispettivamente 15 e 50 unità di personale da inquadrare in Area III, posizione economica FI, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica.

I previsti reclutamenti comportano oneri pari ad euro 838.119 per l'AGID ed euro 2.150.158 per il MISE, quantificati avuto riguardo agli importi lordo stato del trattamento fondamentale attualmente vigente (CCNL 2016 - 2018), del trattamento accessorio e dell'incremento retributivo derivante dall'imminente rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Centrali, stimato per il personale dell'Area terza nella misura del 3,78% della retribuzione complessiva, al netto dell'IVC.

Di seguito, le tabelle con il dettaglio degli oneri per entrambe le amministrazioni:

AGID art. 22										
Aspiranti n.º	Proporzioni	nd. Ammin.	Area III (n.º)	TOTALE I.C.S.	Accessorio	TOTALE	Importo Comp.	TOTALE CON I.C.	UNITA'	ONERE COMPLESSIVO
22.23.25	1.807,50	8.568,11	12.356,09	45.271,53	6.568,85	51.840,38	2.235,13	54.075,51	15	838.119,29

MISE art. 23										
Aspiranti n.º	Proporzioni	nd. Ammin.	Area III (n.º)	TOTALE I.C.S.	Accessorio	TOTALE	Importo Comp.	TOTALE CON I.C.	UNITA'	ONERE COMPLESSIVO
22.29.28	1.807,50	3.115,82	12.356,09	37.583,53	3.618,05	41.201,58	1.126,11	42.327,69	50	2.150.158,87

Pertanto, l'onere complessivo a regime, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, è pari ad euro 2.988.278. A tale cifra, devono aggiungersi 500.000 euro annui, a decorrere dal 2023, per le esigenze di Agid, dovute all'implementazione, gestione e manutenzione di un sistema informativo idoneo a verificare quanto richiesto dalla direttiva sul mercato dei servizi resi, in particolare, in via telematica. Analogamente, per il MISE, è necessaria una spesa pari ad euro 500.000, per gli anni 2023 e 2024, al fine di garantire un idoneo sistema informativo, riferito al mercato dei prodotti.




Pertanto, l'onere complessivo derivante dall'attuazione della disposizione, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012 n. 234, è pari ad euro 1.000.000 per gli anni 2023 e 2024 ed è pari ad euro 3.488.278 a decorrere dal 2025.

#### ARTICOLO 27

La disposizione, al comma 1, provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 18, 21 e 26 ed alla relativa copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo di recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 2 contiene l'invarianza finanziaria del decreto dal quale, ad esclusione articoli 18, 21 e 26, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate dall'attuazione del provvedimento provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come illustrato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è risultata positiva.

 POSITIVO

IL SEGRETARIO

Il Ragioniere Generale dello Stato

28 FEB. 2022

